452/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 80004**/pensioni militari del registro di Segreteria

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato il omissis a omissis (omissis) e residente a omissis (omissis),

in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Giovanni Recanati, del Foro di Viterbo (VT), con studio legale in Viterbo (VT), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Viterbo, via Monti Cimini, n. 36, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi fax 07611571261 e p.e.c. giovannirecanati@pec.ordineavvocativiterbo.it;

- *ricorrente* -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.;

– *resistente* –

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 15.10.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Mario Orsini (per delega orale) per la parte ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S., come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 8.5.2023, recante la data del 24.9.2020, parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere:

I. l'accertamento del diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico con l'attribuzione dell'aliquota pensionabile nella percentuale del 44% per le anzianità retributive maturate al 31/12/1995;

II. la condanna dell'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge,

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

1.1 In punto di fatto, deposita asseritamente provvedimento pensionistico provvisorio dell'Aeronautica Militare e diffida e messa in mora in data 3 novembre 2020.

1.2 In punto di diritto:

I. sostiene di avere diritto all'applicazione, in relazione alla quota A della pensione, della dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

2. All’udienza del 18.9.2024 questo giudice, con decreto n. 15/2024 in data 20.9.2024, disponeva il rinnovo della notificazione all’INPS, a cura della parte ricorrente, del ricorso introduttivo e del medesimo decreto entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di comunicazione dello stesso, rinviando all’udienza odierna per la comparizione delle parti, con espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite a detta nuova udienza, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo sarebbe dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 c.p.c. e 111 c.g.c., rinviando all’udienza odierna per la comparizione delle parti.

3. Parte ricorrente non depositava prova dell’avvenuta esecuzione del decreto.

4. In data 3.10.2025 l’INPS si è costituito in giudizio con memoria di costituzione.

4.1 In punto di fatto:

a. rappresenta che il Ministero della difesa, dopo il provvedimento di pensione provvisoria ha emesso il decreto di pensione definitiva n. 782/2924 che è stato applicato dall’INPS con pagamento degli arretrati pari ad euro 16.375,29 lordi sul rateo pensionistico di gennaio 2025;

4.2 In punto di diritto:

I. eccepisce l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e mancata esposizione dei presupposti di fatto e di diritto della domanda;

II. eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Inps e chiede l'estromissione dal giudizio, in quanto il trattamento goduto dal ricorrente non risulta attualmente essere liquidato dall'Inps, ma tuttora erogato direttamente dal Ministero della Difesa, essendo il ricorrente a tutt'oggi in posizione di ausiliaria;

III. ricorda, che la sentenza n. 1/2021-QM-Pres-Sez, delle Sezioni riunite di questa Corte ha risolto la questione per cui è causa, cui hanno fatto seguito due circolari dell'INPS; ma evidenzia che, nel caso dell'odierno ricorrente il ricalcolo non può essere effettuato in mancanza di trasferimento della posizione pensionistica dall'Erogatore primario di spesa all'Istituto;

IV. eccepisce in ogni caso il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 e dell'art. 16, comma 6, della 412/1991;

4.3 In conclusione, chiede:

I. dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Inps nel presente giudizio e disporne l'estromissione;

II. in subordine, rigettare nel merito ogni pretesa nei confronti dell'Istituto in quanto infondata,

con il favore delle spese.

5. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

2. Parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere:

I. l'accertamento del diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico con l'attribuzione dell'aliquota pensionabile nella percentuale del 44% per le anzianità retributive maturate al 31/12/1995;

II. la condanna dell'INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge,

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

3. In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.S., poiché il presente contenzioso concerne, come si illustrerà nel prosieguo, il trattamento pensionistico provvisorio a favore di personale militare collocato in posizione di ausiliaria con conseguente competenza del Ministero della difesa.

4. Ancora in via pregiudiziale, deve rigettarsi la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della difesa, formulata in udienza dal difensore delegato di parte ricorrente, per ragioni di economia processuale, essendo il ricorso comunque inammissibile per le ragioni di seguito esposte, nessuna utilità potrebbe produrre detta integrazione del contraddittorio.

5. Sempre in via pregiudiziale, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto in materia di determinazione di trattamento pensionistico provvisorio in costanza di posizione di ausiliaria.

5.1 Deve, infatti, evidenziarsi che il ricorso è stato redatto e perfezionato nel 2020, quando l'interessato si trovava in posizione di ausiliaria (dal 1.7.2020), come dimostra il provvedimento dell'Aeronautica Militare in allegato al ricorso.

La procura speciale ed il ricorso sono stati, infatti, sottoscritti nel febbraio 2020 (ancorché il ricorso sia poi stato depositato solo nel maggio 2023).

5.2 In costanza di ausiliaria, dunque, parte ricorrente poteva percepire solo la pensione provvisoria, liquidata dal Ministero della difesa.

5.3 Al riguardo appare sufficiente il richiamo a quanto affermato da Cdc, sez. III app., 14.5.2018, n. 150, che, proprio in relazione a fattispecie analoga ha affermato:

"….con l'ambito disciplinare dianzi esposto doveva correlarsi anche la specificità della posizione di quiescenza dei militari collocati nella posizione di ausiliaria, come il Contrammiraglio ……, per i quali solo successivamente al collocamento nella riserva l'Amministrazione poteva procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico definitivo.

A tal fine, l'art.3, comma 5, della legge n. 468 del 1987 stabilisce che il personale militare che transita nella posizione di ausiliaria sia amministrato, durante tale periodo, in via provvisoria, dai competenti uffici amministrativi di Forza Armata, al fine di consentire un costante e tempestivo aggiornamento dell'indennità omologa con

riferimento al trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio.

Per ciò, per tale periodo era inammissibile gravarsi del provvedimento provvisorio perché non era possibile emettere quello definitivo, ostandovi la fruizione del regime di ausiliaria, in ipotesi durato sino al …...

Successivamente a tale data l'atto restava sempre provvisorio; tuttavia il decorso dei termini procedimentali per emanare quello definitivo legittimava, come previsto anche dall'art. 113 della Carta fondamentale, il pensionato ad impugnare la determina di pensione, anche interinale, ritenuta lesiva dei propri diritti ed interessi."

Dette argomentazioni appaiono tuttora valide anche dopo l'abrogazione dell'art. 3 del d.l. n. 387 del 1987, convertito dalla l. n. 468 del 1987, avvenuta per effetto dell'art. 2268, comma 1, n. 844), d.lgs. n. 66 del 2010, considerato che la disciplina recata dell'art. 1864 del medesimo d.lgs. prevede che il trattamento definitivo venga rideterminato al termine del periodo di permanenza in posizione di ausiliaria. Infatti, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria mantiene natura provvisoria.

5.4 Pertanto, rimane confermato che, in base ai principi generali (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 9.5.2013, n. 2518) in tema di attualità dell'interesse a ricorrere rispetto ad atti amministrativi provvisori, la determinazione provvisoria di pensione, in costanza di posizione di ausiliaria, non è suscettibile di impugnativa.

5.5 D'altro canto, tale conclusione – dopo l'espunzione dall'ordinamento dell'art. 64 R.D. n. 1214 del 1934 per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 1972, anche alla luce dell'ordinanza n. 524 del 1990 della medesima Corte - trova (nuovo e autonomo) fondamento, altresì, nell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. , posto che la determinazione provvisoria del trattamento pensionistico in costanza di ausiliaria, rientra, per effetto del divieto (o comunque dell'impossibilità) *ex lege*, per le ragioni sopra esposte, di adozione della determinazione del trattamento definitivo, nelle fattispecie in cui "*si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa*", posto che , in base ai richiamati principi generali in tema di attualità dell'interesse, è solo con un atto definitivo che "si provvede" in via amministrativa ai fini che qui interessano.

Per altro aspetto, anche sul piano meramente fattuale, è evidente che, soprattutto in posizione di ausiliaria, è fisiologico che il trattamento pensionistico provvisorio, che si coniuga con la specifica indennità di ausiliaria, dia spesso luogo a recuperi in sede di fissazione del trattamento pensionistico definitivo. Sicché ammettere l'impugnabilità di atti non definitivi si tradurrebbe, sul piano concreto, nella (inutile) proliferazione di contenziosi destinati a sfociare in decisioni giurisdizionali di incerte efficacia e durata, in quanto fisiologicamente suscettibili di essere superate dalle ulteriori determinazioni provvisorie dell'amministrazione, fino alla determinazione definitiva del trattamento pensionistico.

Né il possibile nocumento, in costanza di ausiliaria, per il dipendente può avere natura definitiva, atteso che è solo in sede di determinazione definitiva che si possono cristallizzare gli importi (definitivamente) spettanti.

5.6 Ne deriva, dunque, l'inammissibilità del ricorso per tale profilo.

6. La declaratoria del predetto motivo di inammissibilità assorbe l'ulteriore censura di

inammissibilità del ricorso, formulata dall'INPS, ma non oggetto di specifica domanda nelle conclusioni della propria memoria.

7. Per completezza, si evidenzia che, non essendo stato censurato da parte ricorrente, è irrilevante ai fini del presente giudizio il decreto di pensione definitiva (menzionato nella memoria dell'INPS), adottato dal Ministero della difesa nel 2024, quindi ben dopo il perfezionamento del ricorso (nel 2020) e la sua proposizione (nel maggio 2023).

8. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

9. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi la declaratoria di inammissibilità -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

10. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'I.N.P.S., con conseguente estromissione dal giudizio;

- dichiara inammissibile il ricorso;

- compensa le spese del giudizio;

- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.10.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.10.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

